

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2597

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBAGALLO, BAKKALI, CASU, GHIO, MORASSUT

Modifiche agli articoli 115 e 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l'ottantesimo anno di età

Presentata il 15 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE ! — Recentemente, in seguito ad alcuni incidenti che si sono verificati negli ultimi tempi, che hanno visto per protagonisti alcuni conducenti ultraottantenni, il tema del rinnovo della patente per gli automobilisti anziani è tornato al centro del dibattito politico e sociale in Italia. Per cui, si è posto il dilemma su come garantire la sicurezza stradale senza penalizzare chi, pur in età avanzata, conserva ancora tutte le capacità per guidare in modo sicuro.

Oggi la normativa italiana stabilisce un sistema progressivo di scadenze:

fino a 50 anni compiuti il rinnovo è previsto ogni 10 anni;

da 51 a 70 anni il rinnovo è previsto ogni 5 anni;

da 71 a 80 anni il rinnovo è previsto ogni 3 anni;

dagli 81 anni in su il rinnovo è previsto ogni 2 anni.

Il rinnovo avviene attraverso una visita medica che valuta vista, udito e idoneità psicofisica generale. Tuttavia, non sono previsti test cognitivi approfonditi né prove pratiche di guida.

In altri Paesi europei gli automobilisti anziani devono sottoporsi a test cognitivi e, in alcune circostanze, a esami pratici su strada, al fine di valutare più realisticamente le capacità residue.

La presente proposta di legge introduce il comma 2-bis dell'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo un sistema

di verifica dell'idoneità alla guida per gli ultraottantenni più completo, in grado di rafforzare la sicurezza stradale. In particolare, la proposta prende spunto dall'ormai abrogato articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale prevedeva per gli ultraottantenni che volessero continuare a guidare uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 del codice della strada, a seguito di visita medica specialistica biennale, volta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

La presente proposta di legge prevede, per gli ultraottantenni che continuano a guidare, il conseguimento di uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti introducendo anche esami e test neurologici di verifica sui riflessi, capacità cognitive e percezione spaziale. Inoltre l'idoneità alla guida per i soggetti in commento prevede anche una prova pratica alla guida.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha compiuto ottanta anni di età può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua:

1) uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, volta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti mediante esami e test neurologici di verifica sui riflessi, sulle capacità cognitive e sulla percezione spaziale;

2) l'idoneità alla prova pratica di guida »;

b) all'articolo 119, comma 4, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* di coloro che abbiano superato gli ottanta anni di età ».



19PDL0160450